



La tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da premorienza è stata bocciata dalla Corte di Cassazione: l'Osservatorio di Milano ha perso il "tocco magico"?

1. Il *vulnus*: la nascita della tabella del danno da premorienza

La pubblicazione, in data 10 marzo, della «Edizione 2021» delle «Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale» redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano non ha, naturalmente, suscitato particolare scalpore, rientrando, tutto sommato, nell'ordinaria amministrazione. L'edizione 2021, infatti, oltre ad aggiornare i valori monetari, ha apportato solo marginali modifiche alle premesse (i «criteri applicativi») delle due principali tabelle (danno biologico e danno da uccisione), come, del resto, pareva opportuno per linee guida che, a partire dall'investitura del 2011 della Cassazione, costituiscono (o dovrebbero costituire) una sintesi degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più consolidati (ad onor del vero, scricchiolii sempre più intensi si sentono in re-

lazione alla tabella per i danni da uccisione, che non pare incontrare il favore dei giudici di legittimità: si veda l'approfondimento sul punto del Consigliere Rossetti a pag. 11)

Quello che però ha sorpreso, quasi infastidito, molti operatori del settore, è stata la riproposizione del set dei «criteri orientativi» forniti per la liquidazione di altre tipologie di danni: il danno non patrimoniale da «premorienza», il danno c.d. terminale, il danno da diffamazione a mezzo stampa e, infine, per la liquidazione ex art. 96, comma 3, c.p.c. Le perplessità, da più parti sollevate, evidenziano come l'aver mantenuto, all'interno dell'edizione 2021 delle tabelle milanesi, anche i criteri orientativi per la liquidazione dei danni poc'anzi accennati possa, potenzialmente, portare a fraintendere la loro affidabilità e reale rappresentatività del "diritto vivente" in materia (cfr., a conferma del rischio di "sviamento", la presentazione di M. CAPRINO, Un prezzo al dolore prima della morte, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2018, 26), in quanto non possono, in alcun modo, essere posti sullo stesso piano delle tradizionali tabelle (quelle sul danno non patrimoniale da lesione) "nazionalizzate" dalla Cassazione. Va ricordato, infatti, che, a differenza di quest'ultime, queste nuove tabelle sono dei meri parametri, elaborati dall'Osservatorio milanese e presentati per la prima volta all'attenzione di operatori ed interpreti solo nel 2018, privi, quindi, di storicità applicativa.

QUESTA TABELLA NON S'HA DA USARE



Avv. Marco Bona
Foro di Torino



dott. Bruno Marusso
Direttore editoriale
e vicepresidente
Giesse Risarcimento Danni

La tabella dei danni da premorienza, in particolare, ha già mostrato almeno due "crepe" evidenti che portano a prevedere una sua (auspicata) disapplicazione di fatto: da un lato, è scarsamente o per nulla ricognitiva dei valori liquidati nei precedenti di merito e legittimità (a differenza di quanto avvenuto per la tabella dei danni da lesione che, già dalla prima versione del 1995, era, invece, davvero la sintesi delle liquidazioni effettuate in precedenza); dall'altro, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire, in numerose occasioni, di non approvarne logica, contenuti e valori monetari da essa discendenti (si veda successivo paragrafo n. 5).

2. Quando le tabelle giurisprudenziali acquisiscono legittimità?

Su quali basi giuridiche la Suprema Corte è addivenuta al riconoscimento del valore paranormativo delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica? E da quale fonte tali tabelle traggono la loro legittimità?

Il problema della legittimità delle tabelle non legislative, di marca cioè esclusivamente giurisprudenziale, sussiste da sempre e non si è posto soltanto nel nostro ordinamento (cfr. amplius G. COMANDE, Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali, Torino, 1999, 466 e ss.).

La tradizione, sia nostrana che di altri sistemi giuridici, così come la logica stessa della riparazione in via equitativa, insegnano che la principale fonte legittimante le tabelle di formazione pretorile-forense va rinvenuta nella loro effettiva rispondenza alle valutazioni praticate, in modo sistematico, diffuso e condiviso, nei precedenti giurisprudenziali, cioè nel loro risultare **autentica espressione istituzionale del "diritto vivente" e del "sentire sociale"**; le tabelle giurisprudenziali, in altre parole, devono essere traduzione pratica della valutazione in via equitativa così come concretamente attuata dalla Magistratura e accettata dalla società. Le tabelle in questione valgono, cioè, solo nella misura in cui riescono ad esprimere i "prezzi" di valori non pecuniari secondo importi convenzionali e socialmente accettati.

Ciò posto, la Cassazione, nel 2011, ritenendo suo specifico compito fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che fosse la latitudine in cui si sareb-

be radicata una controversia, ha elevato i parametri milanesi a criteri uniformi di base per tutto il territorio nazionale, in quanto esprimenti un «valore da ritenersi “equo”, e cioè (...) in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l’entità» (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).

Perché la Suprema Corte ha evitato la predisposizione diretta di una propria tabella e ha accantonato le tabelle di altri fori (Roma e Venezia su tutti), pure dotate di «pari dignità concettuale» rispetto a quella milanese? Per un solo e semplicissimo motivo: la scelta «già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale» (cfr. sul punto L. SCARANO, La quantificazione del danno non patrimoniale, cit., 150). In breve, è stata la documentata condivisione da parte di ben sessanta tribunali a condurre la Suprema corte ad optare per tale soluzione.

3. Quale base legittimante i nuovi elaborati dell’Osservatorio milanese relativi ai danni da premorienza?

La larga condivisione giurisprudenziale rinvenuta dalla Cassazione del 2011 per giustificare la “nazionalizzazione” delle tabelle milanesi sul danno biologico, difetta invece del tutto relativamente alla tabella per il cd. «danno da premorienza».

Questa infatti non può vantare alcuna base giurisprudenziale condivisa, neppure internamente al foro milanese; si tratta, infatti, di un’autentica **“invenzione di laboratorio”** (nello specifico di uno dei sottogruppi del “Gruppo DannoMilano”) che, lungi dal rappresentare un consolidato o anche solo minoritario indirizzo della giurisprudenza di merito, si pone anzi in conflitto con lo stesso principio dell’integralità della riparazione; essa, inoltre, risulta critica sul piano della *policy of law* perseguita, come evidenzieremo meglio al successivo paragrafo n. 4 (non dissimili censure possono, peraltro, svolgersi anche nei confronti dei criteri orientativi per la liquidazione dei danni terminali, in relazione ai quali sono state disattese dai redattori anche le chiare indicazioni di segno opposto, soprattutto monetarie, provenienti dalla Cassazione). Di più: sotto molteplici profili, la tabella proposta dall’Osservatorio milanese sui danni da premorienza risulta in palese contrasto con la stessa realtà fenomenologica (si veda paragrafo successivo).

I supporter dei criteri milanesi per i danni da premorienza rilevano, con l’evidente intento di legittimarli, come questi sarebbero il frutto di un’ampia adesione da parte di altri Osservatori sulla giustizia civile, avendo trovato «sostanziale condivisione da parte degli Osservatori di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Torino e Verona» (così nella lettera del 14 marzo 2018 dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ai Presidenti della Corte di Appello ed al Tribunale di Milano).

Tuttavia, come si trae dal puntuale resoconto dei lavori preparatori delle tabelle “incriminate” (cfr. RIDARE, D. SPERA, Verso l’approvazione definitiva delle nuove tabelle milanesi, FOCUS 12 giugno 2017), tale “sostanziale condivisione” si sarebbe formata nel giro di soli due incontri, durati un giorno ciascuno, tra gli Osser-

vatori di alcune sedi (le Assemblee Nazionali degli Osservatori sulla Giustizia civile, tenutesi nel 2016 a Milano e nel 2017 a Roma), e, in ogni caso, non è stata avallata dall’Osservatorio di Roma. Merita una decisa sottolineatura un altro problema: attualmente, purtroppo, gli Osservatori sulla Giustizia Civile delle varie sedi giudiziarie sono lungi dall’offrire adeguate garanzie di rappresentatività delle diverse voci interessate: in certi fori non si conoscono, a momenti, neppure i componenti dell’Osservatorio, non vengono indette né riunioni aperte a tutti, né elezioni (perlomeno non vengono pubblicizzate), non si registrano confronti di sorta, sono affare di pochi eletti e raramente sono coinvolti avvocati o patrocinatori attivisti.

Per quanto siano autorevoli le persone impegnate negli Osservatori e pur riconoscendo ad esse di svolgere il loro compito in modo apprezzabile, affermare che un dato Osservatorio sarebbe d’accordo, o contro, una determinata soluzione non appare, oggi, affermazione davvero idonea a rappresentare la posizione realmente condivisa in quel foro, né tantomeno è sufficiente per validare nuovi criteri di liquidazione.

È allora chiaro come la futura eventuale adesione della Magistratura, tanto di merito che di legittimità, ai «criteri orientativi» (oppure ad alcuni di essi) di volta in volta proposti, non possa motivarsi solo sulla condivisione da parte di alcuni Osservatori: ciascun singolo nuovo criterio andrà, invece, scupolosamente vagliato in relazione alla sua fondatezza sul piano della logica giuridica ed alla sua capacità di condurre a riparazioni integrali, dunque anche in rapporto alla sua intrinseca conformità ai principi ed ai parametri monetari già espressi dalla Cassazione.

Come si osserverà nei paragrafi a seguire, diverse ragioni dovrebbero allora indurre ad una bocciatura degli arbitrari criteri milanesi proposti per i danni da premorienza.

4. La struttura della tabella milanese per la liquidazione del danno da premorienza: risarcimenti ingiusti e premio alle strategie dilatorie.

La proposta formulata dall’Osservatorio milanese per il risarcimento dei danni da premorienza, non condivisa, è bene ricordarlo, dall’Osservatorio romano (cfr. D. SPERA, op. cit.), attribuisce per ogni punto di invalidità permanente un valore annuo di base omnicomprensivo di tutti i pregiudizi non pecuniari (per l’appunto il «Danno da premorienza») così calcolato:

$$\text{risarcimento medio annuo} = \frac{\text{RISARCIMENTO MEDIO}}{\text{ASPETTATIVA DI VITA MEDIA}}$$

Il risarcimento medio è uguale alla media matematica tra il quantum risarcibile, per un determinato punteggio di invalidità permanente, ad un soggetto di anni 1 (risarcimento massimo) e ad uno di anni 100 (risarcimento minimo), applicando a tal fine, ovviamente, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.

L’aspettativa di vita media, invece, è pari alla media delle aspettative di vita per ogni fascia di età compresa tra anni 1 e 100 (si sommano, cioè, le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si dividono per 100); l’aspettativa di vita, ai fini della predisposizione di tale tabella, è uguale per maschi e femmine: le note differenti aspettative di vita tra generi, infatti, sono state eliminate alla radice procedendo ad una media tra le stesse.

Il rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media dà il risarcimento medio annuo (definito la «base teorica»), che viene incrementato del 100% per il primo anno di sopravvivenza del danneggiato e del 50% per il secondo anno, in base ad una supposizione quanto meno singolare: il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno avrebbe, secondo l'Osservatorio milanese, «una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati».

La tabella milanese dei danni da premorienza prevede, infine, la possibilità di un aumento personalizzato del 50%, indipendentemente dal grado di invalidità riconosciuto alla vittima di lesioni deceduta nelle more del giudizio.

A tale soluzione l'Osservatorio è arrivato scartando altre opzioni: il criterio equitativo puro; il criterio secondo cui il quantum risarcitorio deve corrispondere all'intero valore tabellare di riferimento; il criterio matematico puro o "della proporzionalità", secondo cui «il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte» (così M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Padova, 2009, 771-772, che lo ha riproposto, tale e quale, in veste di Consigliere relatore, in Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13331, pronuncia isolata); il "criterio romano", che risulta caratterizzarsi per una riduzione del quantum tabellare dal 30 al 50% del danno.

Peccato però che la soluzione prescelta contenga tali e tanti bugs (per usare una terminologia informatica) da renderla inutilizzabile, se lo scopo del risarcimento è (ancora) quello dell'integrale riparazione dei danni subiti.

La tabella milanese per la liquidazione dei danni da premorienza, infatti, nell'intento di scongiurare il rischio di un risarcimento equivalente a quello che sarebbe spettato alla vittima delle lesioni se fosse davvero sopravvissuta per il tempo corrispondente alla sua ordinaria aspettativa di vita, va ben oltre:

- l'applicazione dei criteri in essa contenuti, infatti, conduce, a risarcimenti di gran lunga inferiori anche a quelli che andrebbero accordati alla vittima con una speranza di vita pari agli anni in concreto vissuti dopo il sinistro;
- risulta penalizzante per tutti i soggetti che hanno aspettative di vita superiori a 35 anni alla così come per tutti coloro che, al momento del decesso, siano andati oltre le aspettative di vita media (si pensi, per esempio, ad un uomo di 81 anni);
- azzerava il danno da invalidità temporanea (così come normalmente calcolato) e, al contempo, taglia drasticamente il risarcimento per l'invalidità permanente (di fatto, quest'ultimo viene declassato ad una sorta di «danno terminale», semplicemente calcolato in modo diverso);
- presuppone, del tutto infondatamente, che, a partire dal terzo anno di sopravvivenza dalle lesioni, il danno da premorienza, misteriosamente, diminuisca di «intensità» (sic!), aspetto, questo, costantemente invece smentito dai fatti.

Tutto ciò induce a riconoscere alla tabella oggetto del presente approfondimento il solo e unico valore di mero contributo dottrinale, ancora lontano dal permettere una liquidazione equa e integrale, an-

che per gli evidenti travisamenti fenomenologici in essa contenuti.

A ciò si aggiunga la significativa falla a livello di policy of law: le odiose strategie dilatorie (fra l'altro rarissimamente oggetto di sanzioni processuali ex art. 96 c.p.c. od anche solo sul versante delle spese di giudizio) da parte dei soggetti (debitori seriali) chiamati al risarcimento del danno, sono incentivate; è del tutto evidente, infatti, come le nuove prospettive risarcitorie previste dall'Osservatorio di Milano siano tali da rendere costantemente vantaggioso e conveniente il rinvio del momento del risarcimento o la formulazione di offerte reali al ribasso, soprattutto per tutta una serie di danneggiati (anziani, persone con patologie pregresse, macrolesi a rischio decesso, ecc.).

Insomma, l'elaborato predisposto dall'Osservatorio milanese rischia di riflettersi negativamente su tutta una serie di soggetti deboli, il che appare grave ed allarmante, anche nella prospettiva di un sistema risarcitorio effettivamente tutelante ed efficiente.

5. Le tre bocciature della Corte di Cassazione alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da premorienza

Le considerazioni sopra svolte sono state fatte proprie anche dai giudici di legittimità che, a partire dal 2019, in un crescendo wagneriano, hanno ribadito le criticità e la conseguente inutilizzabilità della tabella milanese per il risarcimento del danno da premorienza.

Con l'ordinanza del 15.02.2019 n. 4551 (Sez. III, Est. Di Florio), la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla compagnia assicurativa che intendeva contestare il riconoscimento, *iure hereditatis*, effettuato dalla corte territoriale a favore del congiunto di soggetto rimasto ferito in un sinistro stradale e deceduto un anno dopo il fatto per cause non riconducibili alle lesioni patite, oltre a concordare con il metodo adottato dalla Corte di Appello per calcolare il danno da premorienza (applicazione dei valori monetari previsti nell'ordinaria tabella milanese per il risarcimento del danno biologico, aumentati per il periodo immediatamente successivo al fatto e riproporzionando il risultato per il periodo effettivo di sopravvivenza della vittima), ha bocciato in modo eloquente la proposta tabella milanese per il risarcimento del danno da premorienza, pur allegata dalla ricorrente; per la Corte, infatti, **“nessun valore” può essere riconosciuto a tale tabella, in quanto si discosta dai principi consolidati in ambito risarcitorio, i quali prevedono la “piena riparazione del torto subito” e non possono, per contro, tollerare “vuoti risarcitori”. Tale tabella rappresenta per la Corte, semmai, “soltanto il risultato della iniziale elaborazione di un gruppo di lavoro dell'Osservatorio del Tribunale di Milano, certamente non utilizzabile neanche come fonte paranormativa alla quale questa Corte si possa riferire”.**

Con la successiva sentenza del 26.06.2020 n. 12913 (Sez. III, Est. Olivieri), i giudici di legittimità si sono pronunciati sul ricorso presentato dai congiunti di una vittima di lesioni da sinistro stradale, la quale, 810 giorni dopo il fatto, decedeva, all'età di 90 anni, per altra causa. In primo grado il Tribunale adito aveva liquidato il danno da premorienza calcolando il danno biologico massimo (100% di IP) patito dalla vittima delle lesioni, entrata immediatamente in coma irreversibile, tenendo anche conto della



sua aspettativa di vita media e aumentando del 50% il valore del punto per tenere conto del danno morale, pervenendo così ad un importo complessivo di € 495.000. In Appello la decisione veniva riformata e si procedeva ad un ricalcolo del danno biologico patito dalla vittima, liquidato *jure hereditatis* ai congiunti, utilizzando, anziché i valori tabellari corrispondenti al 100% di IP di un soggetto di 87 anni, il valore giornaliero (€145,00/die) della inabilità temporanea assoluta, moltiplicandolo per i giorni di sopravvivenza effettiva (810) e aumentando il risultato del 50%, al fine di tenere conto della "massima intensità ed entità del danno", giungendo così a liquidare la diversa e minore somma di € 182.000. I ricorrenti contestavano il *decisum* della Corte territoriale, chiedendo l'applicazione della tabella milanese per il danno da premorienza o, in alternativa, di quella predisposta dal Tribunale di Roma. **La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che l'attribuzione di un valore paranormativo alle tabelle milanesi (12408/2011) è avvenuto solo con riguardo a quelle predisposte dall'Osservatorio per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni, in quanto già diffuse, di fatto, sul territorio nazionale e in grado, pertanto, di essere ritenute adeguato parametro di uniformità. Ma tale riconoscimento, ricorda la Corte, non si estende per "osmosi" ad altre tabelle, eventualmente proposte dal medesimo Osservatorio, per risarcire altre voci di danno: e questo, precisa la Corte, vale sia per la tabella del risarcimento per la perdita del rapporto parentale, sia con riguardo alla tabella per il risarcimento dei danni da premorienza, perché entrambe prive di quella "diffusione sistematica e prevalente sul territorio" idonea a renderle incontestabili parametri di uniformità.** Pertanto, si legge conclusivamente nella sentenza, non si può ritenere "manifestamente sproporzionato o del tutto abnorme (...) il criterio adottato dalla Corte di Appello (...) che ha liquidato il danno biologico subito da persona di anni 87 rimasta in coma fino all'exitus avvenuto, per cause indipendenti dalla lesione, circa tre anni dopo, in base al valore giornaliero della inabilità temporanea assoluta".

Infine, con la recentissima ordinanza n. 41933/2021 (Sez. III, Est. Cirillo), la Corte ha avuto modo di pronunciarsi su un caso in cui la Corte di Appello di Catania ha deciso una controversia insorta in seguito a sinistro stradale utilizzando, pedissequamente, la tabella milanese per il risarcimento del danno biologico da premorienza, arrivando a liquidare ai congiunti di una 72enne che aveva riportato delle lesioni valutate dal ctu medico legale con un punteggio di IP pari al 62% e che era deceduta, nelle more del giudizio di primo grado, 5 anni dopo i fatti, l'importo complessivo di € 141.000; a tale risultato, la Corte territoriale era pervenuta sommando a quanto previsto, tabellarmente, per i 5 anni di sopravvivenza con 62% di IP, l'ulteriore importo riconosciuto a titolo di personalizzazione, nella misura massima consentita a tale titolo.

La Cassazione, pur dando atto alla Corte etnea di aver correttamente applicato i criteri previsti dalla tabella milanese e di aver rispettato il consolidato principio per cui, se la persona offesa deceda per causa non ricollegabile alla lesione patita, il risarcimento del danno biologico spettante *jure successionis* ai suoi eredi deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella probabile, ha però affermato come **la questione centrale sia chiedersi se i criteri milanesi per il risarcimento del danno da premorienza, concretamente applicati, possano definirsi davvero "equi" e, quindi, non in contrasto con quanto previsto dall'art. 1226 c.c. E la Corte a tale interrogativo dà un'inequivocabile risposta negativa.**

I giudici del "Palazzaccio" riportano le premesse poste alla base della tabella milanese, così come illustrate dall'Osservatorio nei "criteri orientativi" suggeriti per il suo corretto utilizzo: (a) la non necessità di un criterio liquidativo diversificato per fasce di età (in altre parole, se una persona muore cinque anni dopo il sinistro, non ha alcuna importanza se questa avesse 30, 40 o 50 anni); (b) il danno è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.

Per la Corte Suprema, la seconda premessa non è condivisibile, perché contrastante con la logica, il diritto e la medicina legale:

- **sul piano logico, non ha senso ipotizzare una "decrescita" di un danno definito "permanente"**: è permanente quando, appunto, i postumi che residuano si sono stabilizzati e non sono, pertanto, più suscettibili di variazioni nel tempo
- sul piano del diritto, il danno alla salute consiste in una forzata e permanente rinuncia ad una o più attività quotidiane; **il decorso del tempo, al limite, può solo attutire la sofferenza per questa forzata rinuncia, ma non consente certo il recupero delle abilità perdute**
- **sul versante medico legale, infine, definire "permanenti" i postumi residuati dopo una lesione indica la loro sostanziale stabilità nel tempo.**

Per la Corte, quindi, la tabella milanese incorre in un evidente errore in quanto presuppone, senza alcuna dimostrazione atta a suffragare questa tesi, che il danno alla salute si riduca con il passare del tempo; ciò che può ridursi con il passare del tempo, al limite, è il grado di sofferenza interiore (danno morale), stante la capacità dell'essere umano di adattarsi anche alle situazioni più difficili, ma il danno biologico permanente è destinato, appunto, a permanere.

Per la Cassazione, una tabella per il risarcimento dei danni da premorienza può definirsi "equa" solo quando gli anni vissuti da una vittima di lesioni, che deceda prima di essere risarcita, vengono liquidati con una somma equivalente a quella necessaria per risarcire quello stesso numero di anni vissuti da altro soggetto che però, a parità di età e di grado di invalidità permanente, sopravviva fino al momento della liquidazione.

La tabella milanese del danno da premorienza, conclude la Corte, si dimostra, invece, "non conforme al parametro dell'equità" e, conseguentemente, non può "costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno".

6. Quali soluzioni?

Quali tecniche di liquidazione possono essere adottate, allora, per risarcire, *iure hereditatis*, il danno biologico patito da vittima di lesioni che deceda prima di ottenere il risarcimento?

Tra le soluzioni inspiegabilmente scartate dall'Osservatorio milanese c'è il cosiddetto **criterio della proporzionalità**, proposto dalla Cassazione stessa anche nella sentenza n. 41933/21 appena citata; punto di partenza di tale criterio è il risarcimento che sarebbe spettato alla vittima di lesioni se fosse rimasta in vita sino al termine del giudizio; si divide tale importo per gli anni di aspettativa di vita che avrebbe avuto secondo le tavole di mortalità; il risultato di tale divisione dovrà poi essere

moltiplicato per gli anni effettivamente vissuti dalla vittima di lesioni; per usare le parole della Corte, con tale criterio si può giungere, nei "limiti dell'umanità possibile", ad un risultato maggiormente conforme ad equità. Esso, tuttavia, non appare del tutto convincente; anzi, conduce a sua volta a significativi ridimensionamenti del danno in questione.

In alternativa al "criterio della proporzionalità", un'interessante e più valida proposta, come già si ricordava, è stata avanzata dal dott. Marco Rossetti (M. Rossetti, Il danno alla salute, cit., 772), secondo la quale si dovrebbe «porre a base del calcolo non il valore di punto corrispondente all'età della vittima, ma quello corrispondente ad una vittima di età pari alla differenza tra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente vissuto dal danneggiato dopo la lesione». È una proposta che annovera già consensi giurisprudenziali di merito (cfr. Trib. Udine, 22 settembre 2000, n. 1092, www.avvocati.ud.it) e di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2010, n. 7632 in relazione alla liquidazione, secondo questo criterio, del danno morale da invalidità permanente).

Ad illustrazione di tale criterio si può fare il seguente esempio: assumendosi un'aspettativa di vita media di circa 80 anni, il danno permanente di un uomo di 40 anni (al momento del sinistro), morto a distanza di 5 anni dall'incidente, verrebbe determinato sulla base dei valori tabellari previsti per un uomo di 75 anni di età, corrispondente, appunto, alla differenza tra l'aspettativa di vita media (80 anni) e i 5 anni effettivamente vissuti dal danneggiato.

Orbene, questo criterio indubbiamente permette l'uniformità di base senza, però, comportare ingiustificati ed illogici tagli risarcitori: trattandosi di liquidare il danno non patrimoniale da invalidità permanente di un soggetto che ha vissuto un arco temporale di "x" anni dal sinistro, in tutta evidenza tale liquidazione non può risultare inferiore a quella che conseguirebbe un soggetto la cui aspettativa di vita corrisponda, statisticamente, al numero di anni effettivamente vissuti dal primo dopo il sinistro; in altri termini, essendo il principio di diritto da applicare quello per cui non si può liquidare il danno in questione "come se" il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita, risulta allora del tutto logico liquidarlo "come se" la parte lesa avesse aspettative di vita pari agli anni in concreto vissuti dopo il sinistro; una diversa soluzione tradirebbe questa basilare logica, ossia comporterebbe ingiusti decurtamenti risarcitori andando ben oltre il principio generale fissato dalla Cassazione, per cui, ferma restando, anche in questi casi, la necessità di distinguere tra danno da invalidità temporanea e danno da invalidità permanente (esigenza obliterata dal gruppo milanese), «il danneggiato al momento della morte ha già acquisito al suo patrimonio il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente residuata al sinistro (diritto trasmissibile agli eredi)», sol aggiungendosi che «nella aestimatio del danno ... il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta» (Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2003, n. 5332).

In definitiva, il criterio ora delineato risulta, fra i vari presenti nel panorama giurisprudenziale, quello che più si avvicina ad una corretta applicazione dei principi generali in materia di liquidazione equitativa del danno, che senz'altro devono pur sempre condurre ad una tutela effettiva dei diritti inviolabili.